



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Lecita la donazione delle quote della holding a seguito di conferimento ex articolo 177 comma 2 bis Tuir

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Conferimento di partecipazioni

Scopri di più

Tra i requisiti previsti dall'[articolo 177, comma 2 bis, Tuir](#), per realizzare il **conferimento a realizzo controllato di partecipazioni** meramente qualificate che non consentono alla società conferitaria di acquisire il controllo della conferita ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, num. 1, cod. civ.](#), vi è quello **dell'unipersonalità** del socio conferente.

Si tratta di un principio che trova **rispondenza nel dato normativo** e nella costante ed univoca interpretazione dell'Agenzia delle entrate. Invero, la norma, per ragioni che non stiamo qui a rivangare, potrebbe prestarsi anche ad **interpretazioni alternative**. Tuttavia, volendo assecondare la tesi dell'Ufficio, dobbiamo, quindi, concludere che **il conferimento di partecipazione qualificata a realizzo controllato richiede l'unipersonalità del socio conferente**.

Il problema che, tuttavia, si pone, è **quello di valutare se**, a seguito del conferimento operato rispettando i requisiti del comma 2 bis, **il socio della holding possa pensare poi di donarla o cederla**, ad esempio ai propri familiari, al fine di **realizzare un progetto di passaggio generazionale**.

In altre parole, ci si può chiedere se **l'unipersonalità debba essere mantenuta per l'eternità** o se possa essere superata da successivi **atti di riorganizzazione familiare**.

Che la detenzione da parte del socio non possa essere eterna, è un dato evidente. L'unica soluzione per garantire l'eternità potrebbe essere quella di **disporre la quota da conferire in un trust**, regolato da una legge straniera, che **non prevede una durata limitata dell'Istituto**.

Peraltro, anche in questo caso, si dovrebbe fare i conti con la **valutazione del termine di novant'anni previsto dall'articolo 2645 ter, cod. civ.** che, forse, si pone come una **norma imperativa** che non può essere derogata nemmeno dalle leggi straniere di trust.

Non vi è dubbio che il socio della holding, un giorno, passerà miglior vita e tale circostanza comporterà necessariamente un **trasferimento delle quote**. Ci si chiede, tuttavia, se questo



trasferimento possa essere in qualche modo anticipato. La risposta, per le ragioni che illustreremo a breve, è assolutamente positiva e, peraltro, si segnala che è stata data conferma addirittura dalla stessa amministrazione finanziaria con [risposta ad interpello n. 5/2023](#).

Il timore espresso dal contribuente istante è che fosse contestato l'aggiramento del requisito di cui al primo paragrafo della lettera b), comma 2bis, [articolo 177, Tuir](#), laddove è richiesto che **le società conferitarie siano interamente partecipate dal conferente**.

L'Agenzia precisa che il requisito della **partecipazione totalitaria** deve essere verificato al momento di effettuazione del conferimento, ricordando che la ratio del comma 2bis è quella di **favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale** che rischierebbero di essere escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta.

Tuttavia, non circoscrivere il momento in cui deve sussistere il requisito dell'unipersonalità, porterebbe "... *all'esito paradossale di favorire la creazione di holding di ramo unipersonali in via permanente, che in quanto tali sarebbero inidonee a veicolare la successiva riorganizzazione e/o ricambio generazionale in quei casi in cui vi sia, ad esempio, una pluralità di eredi del medesimo ramo*".

Conclude, pertanto, l'Agenzia delle entrate, che le **donazioni delle quote della holding unipersonali**, preordinate ad effettuare un graduale passaggio generazionale, non determinano un indebito risparmio di imposta e, quindi, **non configurano alcun profilo abusivo** in relazione alla fruizione del regime di **realizzo controllato**.

Le tesi espresse dall'Agenzia delle entrate sono **oltremodo condivisibili** e sostanzialmente attese. Del resto, la stessa Amministrazione ha enunciato in diverse occasioni **la ratio del comma 2 bis**. È stato, infatti, statuito che **la ratio dell'[articolo 177, comma 2 e comma 2 bis](#)**, è differente. Mentre la prima operazione è finalizzata a **far acquisire alla conferitaria il controllo della conferita**, il conferimento ex comma 2 bis è volto a "trasformare" una partecipazione qualificata in una partecipazione totalitaria, al fine di poter **realizzare delle operazioni di ricambio generazionale** diversamente non perseguitibili.

Ebbene, se la ratio è quella di favorire il ricambio generazionale, pare impensabile poter affermare che **l'unipersonalità del conferente dovesse protrarsi sine die o per un tempo ragionevolmente lungo dopo il conferimento**.